



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FINOCCHI LECCISI | FEDERICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BALDASSARRE | PIETRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | INTRONA | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 07/06/2012

- | | |
|---|----------------|
| - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° | VA-ALTRO 2006 |
| contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A. | |
| - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° | IVA-ALTRO 2006 |
| contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI | |


prononostato dai ricorrenti:

difeso da:

GRITTANI DOTT. ALDO
C/O STUDIO LA SCALA
VIA MELO 205 70100 BARI BA

difeso da:

LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
VIA MELO 205 70100 BARI BA



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI

Il presente provvedimento è stato emanato in data 22/11/2013, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 13/2013.

22 NOV. 2013

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2705/12

UDIENZA DEL

25/09/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

204
8/13

PRONUNCIATA IL:

25 Settembre 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 NOV. 2013

Il Segretario

Elvira De Benedittis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La _____ con sede in _____ n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal dott. Aldo Grittani e dall'avv. Antonio Maria La Scala, con ricorso rubricato al R.G. _____ ha impugnato perché illegittimo ed infondato l'avviso di accertamento n. _____, notificato il 03/01/2012 con cui l'Agenzia delle Entrate di Bari ha chiesto il pagamento di maggiore IRES, IRAP ed IVA relativi all'anno di imposta 2006. La società, in particolare, evidenzia:

- 1) la violazione degli artt. 84 e 7 del D.P.R. 917/86;
- 2) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- 3) violazione dell'art. 139 cpc in quanto la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta a mani di minore.

La citata società, per tali motivi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio. L'Agenzia delle Entrate di Bari si è ritualmente costituita in giudizio ed ha impugnato tutto quanto ex-adverso dedotto in quanto infondato. L'Ufficio Tributario, in particolare, ha evidenziato che la doglianza della società di cui al primo punto del ricorso non trova alcuna giustificazione ove di consideri che la relativa pretesa, dopo accurata disamina nell'ambito del procedimento di adesione, è stata integralmente accolta dall'Ufficio stesso giusto verbale di contraddittorio sottoscritto dalle parti il 09/05/2012 di poi disatteso dalla società stessa. Questa Commissione alla udienza del 12/10/2012 ha rigettato la richiesta di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato. Di poi, alla udienza del 25/09/2013, presenti i difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive difese, la controversia è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è, parzialmente, fondato per i motivi che di seguito si specificano. Per quanto concerne, in primis, l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, si deve osservare che la stessa va disattesa atteso che la società ricorrente ha avuto piena acquisizione dell'iter logico-giuridico seguito dalla amministrazione finanziaria nella formazione dell'atto ed ha così, potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento considerato che l'Ufficio Tributario ha esibito idonea documentazione attestante che il plico raccomandato depositato presso la casa comunale è stato effettivamente ritirato dal legale rappresentante della società - Sig. _____ - in data 03/01/2012. Nella fattispecie in esame, l'irregolare notifica della precedente raccomandata informativa a minore, non ha determinato alcuna nullità della notifica dell'avviso di accertamento avendo l'atto raggiunto il suo scopo e la società proposto tempestivo ricorso. Premesso quanto sopra e per quanto concerne il merito della controversia la Commissione rileva che il ricorso è parzialmente fondato. L'Agenzia delle Entrate di Bari, con la memoria di costituzione del 22/08/2012, ha, correttamente, riconosciuto non dovuto quanto già accertato in sede di accertamento con adesione sottoscritto dalle parti il 09/05/2012. In particolare, in conseguenza della compensazione del reddito accertato dall'Ufficio per l'anno 2006 con le perdite conseguite

dalla società stessa nell'anno di imposta 2001 non deve ritenersi più dovuta l'IRES richiesta con l'avviso di accertamento impugnato. L'Ufficio stesso, richiamando lo stesso verbale di contraddittorio ha, altresì, riconosciuto di accordare ai fini IRAP ed IVA una riduzione della base imponibile, anno 2006, nella misura corrispondente agli importi per i quali è stata fornita dalla società traccia dei pagamenti è nello specifico delle matrici di assegni bancari per complessivi € 5.900. La Commissione, nel prendere atto di tali precisazioni e conclusioni fornite dall'Ufficio Tributario, rileva che le censure della società ricorrente relative alla residua pretesa tributaria di cui all'accertamento stesso, sono rimaste prive di conforto probatorio. Non è stato, infatti, fornito dalla società stessa alcun preciso e concreto chiarimento in ordine alla tracciabilità dei pagamenti relativi alle diverse fatture emesse dalla società (evasore totale). Pienamente fondata e legittima deve, pertanto, ritenersi la rideterminazione del reddito di impresa anno 2006 effettuata dall'Ufficio ai fini IRAP ed IVA. In tale situazione, la Commissione stessa, accoglie, parzialmente, il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto quanto già riconosciuto dall'Ufficio Tributario in sede di accertamento con adesione sottoscritto dalle parti il 09/05/2012. Rigetta il ricorso per il resto in quanto infondato e non provato. Stante la particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e competenze del giudizio.

P.Q.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso determina quanto dovuto in relazione al verbale di accertamento con adesione sottoscritto dalle parti il 9/5/2012. Rigetta per il resto. Spese compensate.

Bari, 25/09/2013

Il relatore
Avv. Pietro Baldassarre

Il Presidente
Avv. Federico Finocchi Leccisi